

COMUNE DI Riccione
PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO
COSTITUITO DAL MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, RELATIVO AGLI
ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI DI CUI ALL'ART.
1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.**

Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 490 del 30/12/2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Costituzione del fondo
- Art. 3 Destinazione del Fondo
- Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio
- Art. 5 Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione
- Art. 6 Valutazione dei risultati del progetto
- Art. 7 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti
- Art. 8 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 9 Formazione professionale e strumentazione
- Art. 10 Rapporti con altri servizi comunali)
- Art. 13 Variazioni e modifiche
- Art. 14 Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e disciplinare le modalità e criteri di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nelle attività e negli obiettivi di recupero dell'evasione.

2. Il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale chiamato a collaborare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Costituzione del fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, con esclusione le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";

b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

(Destinazione del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari al 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti

di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- b) per un ammontare pari all'80% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente e dirigenziale, da ripartire nelle misure indicate al successivo art. 4 e da distribuire secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;

Articolo 4

Risorse destinate al trattamento accessorio

1. Le risorse economiche di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) sono iscritte nella misura del 80% sul Fondo risorse decentrate e nella misura del 20% sul Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, quali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.
2. Il responsabile della costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi per il recupero della evasione fiscale e tributaria, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse dal limite calcolato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017;
3. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
4. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio è considerata al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
5. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Art. 5

Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione

Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi, prosegue con la costituzione, da parte del dirigente, del gruppo di lavoro e l'affidamento dei compiti ai suoi componenti e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e l'erogazione dell'incentivo.

Ad inizio dell'esercizio, la Giunta Comunale approva gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e tributaria per l'anno di riferimento, con le relative attività ed i relativi indicatori di risultato.

Gli obiettivi possono essere settoriali o intersettoriali. Nel caso di obiettivi intersettoriali la Giunta stabilisce altresì la percentuale di peso da assegnare a ciascun dirigente, sulla base dell'impegno e del livello di

responsabilità richiesto.

Il peso è rilevante ai fini della ripartizione, in termini percentuali, del compenso incentivante previsto per i dirigenti che partecipano al conseguimento degli obiettivi.

Il progetto è sottoposto a preventiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione e viene incluso nel Piano annuale della Performance

Sulla base degli obiettivi assegnati il dirigente responsabile in materia di Tributi, con proprio atto, individua i dipendenti partecipanti alle attività previste dal progetto (gruppo di lavoro), definendo per ciascun dipendente il peso (espresso in termini percentuali) da intendersi quale apporto in termini quali-quantitativi richiesto a ciascun dipendente per la realizzazione degli obiettivi del progetto.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali o non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6

Valutazione dei risultati del progetto

Al termine dell'esercizio il dirigente Responsabile in materia di Tributi predispone una Relazione conclusiva (Report finale) in cui illustra lo sviluppo del progetto ed i risultati ottenuti.

Il Nucleo di Valutazione valuta la percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini della erogazione del compenso incentivante, secondo la seguente scala:

- il 100% di conseguimento comporta l'erogazione del 100% dell'incentivo
- tra il 90% e il 99% di conseguimento comporta l'erogazione del 90% dell'incentivo;
- tra il 70% e l'89% di conseguimento comporta l'erogazione dell'80% dell'incentivo;
- tra il 50% e il 69% di conseguimento comporta l'erogazione de 60% dell'incentivo;
- Al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.

Il report conclusivo e la valutazione confluiscono nella Relazione sulla performance.

Articolo 7

(Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti)

I criteri di ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento tra i dipendenti e dirigenti che partecipano agli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e tributaria sono definiti in sede di contrattazione integrativa dell'area dipendenti e dell'area della dirigenza.

Art. 8

Liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è di competenza del dirigente responsabile del Settore competente in materia di Entrate.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di

evasione d'imposta.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale che fa parte del gruppo di lavoro l'Ente:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 10

(Rapporti con altri servizi comunali)

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Articolo 11

(Variazioni e modifiche)

1. Le percentuali di cui all'art. 3 commi 1 e 2 e all'art. 4 comma 1 possono essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale,.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2018.